



# Comune di Livigno

## Provincia di Sondrio

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21

**OGGETTO** :INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI LIVIGNO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA).

L'anno **duemilaventidue**, addì **venticinque**, del mese di **Febbraio**, alle ore **12:10**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>GALLI REMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>CANTONI THOMMY</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>RUPANI CRISTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>ZINI SHARON</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>PEDRANA CHRISTIAN</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	

**Totale**

5	0
---	---

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/02/2022

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI LIVIGNO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA).**

### LA GIUNTA COMUNALE

**RILEVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**VISTO** l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**VISTA** la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

**VISTA** la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

**OSSERVATO** altresì il contenuto di cui all'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito: “Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti

*2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.*

*2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.*

*2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”;*

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

**RILEVATI** altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto

determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025;

**CONSIDERATO** l'approssimarsi del termine del 31 marzo attualmente individuato dalla normativa vigente come scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI 2022, per le quali si rende quindi necessario poter disporre di Piano finanziario unitario validato entro data congrua per poter permettere la determinazione delle suddette tariffe;

**RILEVATO** che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

**VISTO** che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

**RILEVATO** che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

**OSSERVATO** che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

**RILEVATO** che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

**VISTO** anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*;

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

**RILEVATO** che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”*;

**OSSERVATO** che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la

natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*”;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 107 citato “*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”;

**PRESO ATTO** di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*”;

**CONSIDERATO** quindi che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

**VALUTATO** il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 31 marzo 2022 (sebbene si sia già osservato come quella data risulterebbe tardiva stante la necessità di validare il PEF 2022-2025 con congruo anticipo) per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025;

**CONSIDERATE** le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio cozzerebbe con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;

**RITENUTO** per tutti i motivi esposti sopra di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

**DARE ATTO** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del

provvedimento di cui al punto precedente;

**INCARICARE** gli uffici di competenza a trasmettere ai Gestori la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al precedente punto 1;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

**DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito di separata unanime votazione, al fine degli adempimenti conseguenti a quanto in questa sede disposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Remo Galli

Il Segretario Generale  
Stefania Dott.ssa Besseghini



*Comune di Livigno*  
**Provincia di Sondrio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 25/02/2022

**Oggetto :** INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI LIVIGNO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA).

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Livigno, li 25/02/2022

Responsabile del Servizio  
MIRIAM FUMASONI / InfoCert S.p.A.



*Comune di Livigno*  
*Provincia di Sondrio*

**DELIBERA DI GIUNTA**  
**N. 21 DEL 25/02/2022**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 28/02/2022 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



*Comune di Livigno*  
*Provincia di Sondrio*

**DELIBERA DI GIUNTA**  
**N. 21 DEL 25/02/2022**

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Generale**  
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA